

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO – sede di Roma R.G. n. 13173/2023.

2.1. Nome del ricorrente: Alessio Pontoni

2.2. Indicazione dell'amministrazione intimata: Ministero dell'Università e della Ricerca, Cineca, Cisia, La Sapienza Università di Roma, non costituiti in giudizio; Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Roma La Sapienza.

3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Nel ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24 settembre 2022, recante la definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024 e, in particolare, della lettera b) dell'art 5 relativa all' "istanza di inserimento nella graduatoria di merito"; Di tutti gli allegati al D.M. n. 1107 del 24 settembre 2022, inerenti ai programmi relativi al contenuto dei quesiti TOLC – MED e TOLC – VET necessari per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42), al modello scientifico e sistema di attribuzione dei punteggi equalizzati e all'informativa sul trattamento dei dati personali e sempre nella parte in cui si interpretano consentendo l'esclusione dalla procedura di parte ricorrente; del decreto del Direttore Generale n. 1925 del 30 novembre 2022 concernente le modalità di svolgimento del test "TOLC" e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in

Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria e dei relativi allegati e soprattutto dell'art 5, rubricato “istanza di inserimento nelle graduatorie di merito”, anche nella parte in cui si ritenga che preveda l'esclusione dalla procedura per coloro che non adempiano a tale onere e di tutti gli allegati al Decreto del Direttore Generale n. 1925 del 30 novembre 2022 e sempre per quanto di interesse e occorra; del bando di Ateneo e delle prove del test e di tutte le comunicazioni intercorse anche in atti e sempre nella parte di interesse di parte ricorrente e in parte qua; della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2023/2024 pubblicata in data 5 settembre 2023 in parte qua e nella parte in cui non include parte ricorrente; di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto ed anche nella parte in cui interpretato non consente l'inserimento e l'ammissione di parte ricorrente nella graduatoria di merito o comunque una sua esclusione dalla graduatoria;

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'ART. 97 COST. SVIAMENTO DI INTERESSE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA L. N. 241/1990.

In sintesi il Ministero in nessun punto del DM n. 1107 del 24 settembre 2022 che ha disciplinato la procedura del Tolc ha previsto l'esclusione della procedura per coloro che non abbiano adempiuto a tale incombenza. La previsione la si rinviene nel secondo allegato del Decreto Direttoriale, ma sempre senza alcuna

apposizione di una clausola escludente dalla procedura. Il provvedimento di esclusione è illegittimo perché nessuna norma del bando di concorso e atto della procedura prevede che, in caso di omissione della domanda (la terza dopo il sostenimento e il pagamento del bollettino per il test, debba comminarsi l'esclusione. È documentale, come anticipato nella parte in fatto, che la *lex specialis* di concorso si limiti ad onerare il candidato di effettuare una domanda, ma senza prevedere alcuna sanzione “espulsiva” per definizione anche tassativa. Non si rintraccia ragione alcuna, pertanto, per un'applicazione così rigida dell'esclusione dal concorso. Essendo difatti la decadenza la sanzione più grave che si può infliggere al candidato è necessario che questo ne conosca preventivamente le potenziali motivazioni e che oltretutto la sanzione sia posta a tutela di requisiti o elementi considerati essenziali per la procedura amministrativa

II. MERA IRREGOLARITA'. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'ATTIVITÀ DELLA P.A. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

In subordine rispetto al primo motivo, ove si ritenga che il sistema di esclusione è correttamente introdotto, è illegittimo il suo concreto dipanarsi perché:

-In ipotesi di mere irregolarità formali che non mettono in discussione la bontà del punteggio ottenuto dal candidato e le sue qualità di idoneità all'ammissione al corso di laurea, quindi, si è sempre preferito tutelare e **privilegiare il diritto allo studio del candidato.**

- è noto che “ogni provvedimento amministrativo che incide sulla sfera giuridica del privato cittadino, deve ben tenere a mente “specie dopo la L. 21 luglio 2000 n. 205, i criteri - nel confronto tra esercizio della potestà pubblica e tutela delle posizioni delle parti interessate – di ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed adeguatezza” (T.A.R. Campania, Sez. I, 14 ottobre 2002, n. 1617) ed evitare, così la materializzazione del famoso brocardo latino *summum ius, summa iniuria*.

III. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 6, 7 E 10 BIS L. 241 1990 N. 241.

L'Amministrazione non ha posto in essere **alcuna forma di soccorso istruttorio**. Tale comportamento si pone tuttavia in contraddizione con quanto effettuato per altri candidati in cui l'Amministrazione ha inoltrato una comunicazione di riapertura temporanea del portare al fine di inserirsi in graduatoria.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

E' stato lesa anche il principio del legittimo affidamento. Considerando che il ricorrente aveva sempre partecipato alle edizioni precedenti del test in cui non vi erano tali oneri e vi era l'inserimento automatico nella graduatoria di merito, e che tale procedura è stata sperimentata per la prima volta quest'anno, è indiscutibile che avrebbe richiesto una maggiore chiarezza.

V. SULLA RICHIESTA DI RIMESSIONE IN TERMINI E SULL'ERRORE SCUSABILE. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.M. N. 1925 DEL 30/11/2022.

Si sottolinea come il ricorrente nel periodo durante il quale si sarebbe dovuto espletare l'istanza di inserimento sedi che andava dal 31 luglio 2023 al 24 agosto 2023, fosse assolutamente impossibilitato a causa di serie problematiche di salute e familiari certificate.

VI. SULLA NON PERENTORIETÀ DEI TERMINI. ALTRI PROFILI DI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. SULLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA CHE RIPORTA L'ONERE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA.

1. Sussistono, pertanto, ragioni tali da giustificare l'applicazione dell'errore scusabile e la rimessione in termini del ricorrente anche in considerazione della **circostanza che quello fornito dal Ministero non è un termine perentorio**, bensì meramente ordinatorio. In materia di concorsi pubblici, al fine di garantire il rispetto della par condicio dei candidati, le prescrizioni del bando di gara devono

intendersi come tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, dovendosi dare prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute e in nessun punto sono previste sanzioni, esclusioni e tanto meno è citata la perentorietà dei termini. Preminenti esigenze di certezza impongono, infatti, di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per la P.A. le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione. A riprova della non perentorietà vi è la riapertura spontanea del portale ad un candidato “in via di autotutela”.

VII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

L'esclusione di candidati per meri motivi formali premierebbe altri concorrenti che hanno raggiunto punteggi inferiori al ricorrente e dunque meno meritevoli, evidenziando evidenti profili di violazione dell'art. 97 il quale si pone in primis l'obbligo di perseguire il pubblico interesse (art. 97 Cost.), ovvero la selezione degli studenti più meritevoli. Diversamente opinando il Ministero non solo “sconfesserebbe” sé stesso, ma anche l'omologo Ministero dell'Istruzione e del MERITO, la cui denominazione è tra l'altro di recentissima introduzione con l'art. 6 del D.L. 173/2022 che ha subito una riforma, non solo nel nome, ma nelle attribuzioni previste dall'art. 50 che si prefiggono la “promozione e valorizzazione del merito”.

VIII. INCOMPETENZA

A parere degli scriventi, il termine previsto per l'inoltro dell'istanza, disciplinato solo dall'allegato n. 2 del DDG n. 1925 del 30 novembre e in un atto interno (neanche con Decreto del Ministro) è viziato da palese incompetenza. Considerata la natura autorevole che contraddistingue la procedura concorsuale in generale, la facoltà di introdurre previsioni specifiche, come quelle di esclusione, va limitata in modo assai rigoroso, potendo venire considerate legittime solo quando chi le pone in atto ha competenza a farlo. Non solo l'art. 2 dell'Allegato 2 del Decreto

Direttoriale n. 1925 non presenta carattere esclusivo, risulterebbe viziato di incompetenza dal momento che, non è competente il Direttore a escludere i Candidati, bensì il Ministro. Appare evidente che tale *modus operandi* assunto risulta irragionevole sotto ogni profilo, nonché in contrasto con i principi fondamentali previsti dal nostro ordinamento costituzionale e comunitario in materia di pubblico concorso.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti presenti nella graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2023/24 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 5 settembre 2023.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 13173/2023) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “LAZIO - ROMA” della sezione Terza bis del “T.A.R.”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con decreto n. 6929/2023;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo in allegato.